

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

BUSINESS AND PROPERTY COURTS  
OF ENGLAND AND WALES  
COMPANIES COURT (ChD)

IN MATERIA DI

ADMIRAL INSURANCE COMPANY LIMITED

- E -

IN MATERIA DI

ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

- E -

IN MATERIA DELLA SEZIONE VII

DELLA LEGGE 2000 SUI SERVIZI FINANZIARI E MERCATI

---

SCHEMA

---

## INDICE

Paragrafo	Pagina
1. Introduzione .....	1
1.1 Interpretazione .....	1
1.2 Le Parti nello Schema.....	1
1.3 Attività oggetto di Trasferimento .....	1
1.4 Lo Schema di Gibilterra.....	2
1.5 Approvazione della Corte .....	2
2. Trasferimento di Attività Assicurative .....	2
2.1 Trasferimento dell'Attività.....	2
2.2 Trasferimento di Attività.....	2
2.3 Trasferimento dei Contratti.....	2
2.4 Trasferimento di Passività .....	3
2.5 Mandati e altre Istruzioni .....	3
2.6 Continuità dei Procedimenti.....	4
3. Disposizioni Generali .....	4
3.1 Data Effetto.....	4
3.2 Effetti dello Schema.....	5
3.3 Archiviazione e Protezione dei Dati.....	6
3.4 Costi e Spese.....	6
3.5 Modifiche o Integrazioni.....	6
3.6 Legge 1999 sui Contratti (Diritti dei Terzi).....	7
3.7 Successori e Assegnatari .....	7
3.8 Diritto Applicabile .....	7
Allegato 1 Interpretazione .....	8

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 Interpretazione

Le definizioni e le altre disposizioni relative all'interpretazione contenute nell'allegato si applicano a tutto lo Schema.

### 1.2 Le Parti nello Schema

1.2.1 Admiral Insurance Company Limited è una società a responsabilità limitata registrata in Inghilterra e Galles con numero di società 4080051 (il "**Cedente**") ed è una "persona autorizzata nel Regno Unito" come definito nella Sezione 105 (8) della FSMA, con autorizzazioni, tra l'altro, a effettuare e portare a termine contratti di assicurazione generale nel Regno Unito nell'ambito delle Classi di attività 1, 3, 10, 16 e 18, come definite nella Parte 1 della Tabella RAO (le "**Classi**"). Il Cedente è aperto a nuove attività.

1.2.2 Il "**Cedente**" ha costituito la Filiale spagnola ed è autorizzato a effettuare ed eseguire contratti di assicurazione generale in Spagna in ciascuna delle Classi.

1.2.3 Il "**Cedente**" è inoltre autorizzato a condurre attività di assicurazione generale per servizi in Italia nelle classi 10 e 3.

1.2.4 Admiral Europe Compañía de Seguros, S.A. è una società a responsabilità limitata costituita in Spagna il 26 gennaio 2018 e registrata presso il Registro Commerciale di Madrid (il "Cessionario") ed è debitamente autorizzata dal Ministero spagnolo dell'Economia e della Competitività ("Ministerio de Economía y Competitividad"), con sede legale presso Paseo de la Castellana, 163, 4° piano, 28046 Madrid, Spagna, con autorizzazione, tra l'altro, a condurre affari assicurativi generali in classi che equivalgono alle Classi di attività 1,2,3,8,9,10,13,16,17,18 della Parte 1 della Tabella RAO. Il Cessionario ha anche il permesso di effettuare e stipulare contratti di assicurazione in Classi 1,2,3,8,9,10,13,16,17,18 per servizi in Italia. Il Cessionario è aperto a sviluppare nuove attività ma non intende sottoscrivere nuove polizze fino alla Data Effetto.

1.2.5 Il Cessionario è una società interamente di proprietà del Cedente. Il Cedente è una società interamente di proprietà di Admiral Group Plc, società per azioni costituita in Inghilterra e Galles.

### 1.3 Attività Oggetto di Trasferimento

1.3.1 L'Attività oggetto di Trasferimento comprende tutte le attività italiane e tutte le attività spagnole.

1.3.2 Si propone che l'Attività oggetto di Trasferimento venga trasferita al Cessionario in conformità con questo schema e che venga richiesto un ordine di approvazione di questo Schema.

1.3.3 In considerazione del trasferimento delle attività commerciali spagnole da parte del Cedente al Cessionario, il Cessionario aumenterà il proprio capitale azionario ed emetterà nuove azioni in favore del Cedente, mediante una "*contribution in kind*" ("*aumento de capital mediante aportación no dineraria*") ai sensi della legge spagnola.

#### 1.4 **Lo Schema di Gibilterra**

Tutte le attività italiane oggetto di Trasferimento sono co-assicurate da un'altra società del Gruppo Admiral, Admiral Insurance (Gibraltar) Limited (società autorizzata e regolamentata dalla Gibraltar Financial Services Commission) ("**AIGL**") e Great Lakes Insurance SE (compagnia assicurativa tedesca e sussidiaria di Munich Re) nelle seguenti proporzioni: AICL: 45%; AIGL: 45%; e Great Lakes: 10%. Le attività italiane sottoscritte da AIGL saranno trasferite al Cessionario sotto lo Schema di Gibilterra corrispondente a questo Schema ("**Schema di Gibilterra**"). Questo schema e lo Schema di Gibilterra saranno dipendenti l'uno dall'altro e dovranno avvenire simultaneamente.

#### 1.5 **Approvazione della Corte**

Sia il Cedente che il Cessionario hanno accettato di essere rappresentati da un legale all'udienza della domanda finalizzata ad approvare questo Schema.

### 2. **TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE**

#### 2.1 **Trasferimento dell'Attività**

Con effetto a partire dalla Data Effetto, attraverso provvedimento della Corte e senza atti o strumenti ulteriori, le Attività oggetto del Trasferimento saranno trasferite al Cessionario in conformità al presente Schema.

#### 2.2 **Trasferimento di Attività**

2.2.1 Al momento, e con effetto a partire dalla Data Effetto, attraverso provvedimento della Corte e senza atti o strumenti ulteriori, le Attività oggetto del Trasferimento dovranno essere trasferite e conferite al soggetto Cessionario subordinatamente a tutti gli impegni (se esistenti) sulle Attività stesse oggetto del Trasferimento.

2.2.2 Il Cessionario accetterà senza indagini, richieste o obiezioni il detto diritto di proprietà, così come il Cedente avrà dovuto fare alla Data Effetto del Trasferimento delle Attività.

2.2.3 Il Cedente e il Cessionario dovranno, come e quando ritenuto appropriato, eseguire tutte quelle operazioni e preparare tutti quei documenti che potrebbero essere necessari per effettuare o perfezionare il Trasferimento e il conferimento al Cessionario di ogni Attività oggetto del Trasferimento alla Data Effetto, in conformità con i termini del presente Schema, incluso e senza limitazioni, l'ottenimento di qualsivoglia consenso o rinuncia.

2.2.4 Nessuna Attività Residuale, Passività residuale o Polizze Escluse sarà trasferita o conferita al Cessionario a causa di o in virtù dei termini del presente Schema.

#### 2.3 **Trasferimento dei Contratti**

2.3.1 In aggiunta alle disposizioni del paragrafo 2.2, a partire dalla Data Effetto, il Cessionario, con il provvedimento della Corte e senza ulteriori atti o strumenti, avrà diritto a tutti i diritti, benefici e poteri e sarà soggetto a tutte le obbligazioni e le responsabilità del Cedente che in ogni forma sussistano alla Data Effetto a causa o in

virtù dei Contratti oggetto di Trasferimento. Tutti tali diritti, benefici e poteri saranno conferiti al Cessionario.

- 2.3.2 Ogni persona che, immediatamente prima della Data Effetto sia titolare o Parte di un Contratto oggetto di Trasferimento dovrà, a partire dalla e dopo la Data Effetto, in sostituzione di qualsiasi responsabilità o obbligo dovuto al Cedente, essere soggetta alla stessa responsabilità o obbligo nei confronti del Cessionario. Ciascuna persona avrà quindi diritto, escludendo di conseguenza qualsiasi diritto che avrebbe avuto nei confronti del Cedente in virtù di uno qualsiasi dei Contratti oggetto di Trasferimento, a far valere gli stessi diritti nei confronti del Cessionario così come originariamente a sua disposizione contro il Cedente nell'ambito del Contratto oggetto di Trasferimento.
- 2.3.3 Tutti i premi e gli altri importi attribuibili o riferibili ai Contratti oggetto di Trasferimento devono essere pagati al Cessionario dalla o successivamente alla Data Effetto e devono essere ricevibili e ricevuti dal Cessionario. Ogni persona titolare o Parte di qualunque Contratto oggetto di Trasferimento sarà responsabile nei confronti del Cessionario per ogni premio, sia esso sospeso, ulteriore, o supplementare o per altre somme attribuibili o riferibili ai Contratti oggetto di Trasferimento nel momento in cui gli stessi diventano esigibili e pagabili.
- 2.3.4 Il Cessionario avrà diritto a qualunque e a tutte le difese, rivendicazioni, domande riconvenzionali e diritti di compensazione in base o in relazione ai Contratti oggetto di Trasferimento che sarebbero stati originariamente disponibili al Cedente.
- 2.3.5 In qualsiasi Contratto oggetto di Trasferimento tutti i riferimenti al Cedente o alla Succursale spagnola, al Consiglio di Amministrazione del cedente o ad altri funzionari, dipendenti o agenti del Cedente o della Succursale spagnola devono essere letti come riferimenti al Cessionario o alla Succursale spagnola del Cessionario, il consiglio di amministrazione del Cessionario o altri funzionari, dipendenti o agenti del Cessionario o, se del caso, agenti del Cessionario a cui è stata delegata l'amministrazione esercitata dal Cessionario. In particolare, ma senza limitazioni, tutti i diritti e / o doveri esercitabili o espressi per essere esercitabili o obbligazioni che devono essere adempiute dal Cedente, dal Consiglio di Amministrazione del Cedente, o da qualsiasi altro funzionario, dipendente o agente del Cedente in relazione a uno qualsiasi dei Contratti oggetto di Trasferimento, da e dopo la Data Effetto, sarà esercitabile o richiesto per essere esercitabile dal Cessionario, dal Consiglio di Amministrazione del Cessionario o da qualsiasi altro funzionario, dipendente o agente del Cessionario.

## 2.4 **Trasferimento delle Passività**

Al momento e con effetto dalla Data Effetto, le Passività oggetto del Trasferimento dovranno, mediante il provvedimento della Corte e senza ulteriori atti o strumenti, essere trasferite e diventare passività del Cessionario e, conseguentemente, cesseranno di essere passività del Cedente.

## 2.5 **Mandati e altre Disposizioni**

- 2.5.1 Qualsiasi mandato o altra disposizione in vigore immediatamente prima della Data Effetto (compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi disposizione impartita a una banca dal proprio cliente sotto forma di addebito diretto o

automatico) e che prevede il pagamento da parte di una banca o altro intermediario dei premi pagabili nell'ambito o in relazione a una delle Polizze oggetto di Trasferimento, a partire dalla Data Effetto, ha effetto come se avesse assegnato e autorizzato tale pagamento al Cessionario.

- 2.5.2 Qualsiasi mandato o altra disposizione, in relazione a qualunque Polizza oggetto di Trasferimento, relative al metodo di pagamento di qualsiasi indennità o altra somma da parte del Cedente, in vigore alla e dalla Data Effetto, continuerà a essere in vigore in capo al Cessionario.

## 2.6 Continuità dei Procedimenti

- 2.6.1 Con effetto a decorrere dalla Data Effetto, qualsiasi procedimento giudiziario, semi-giudiziario, arbitrale o qualsiasi reclamo o richiesta di risarcimento a qualsiasi difensore civico o altri procedimenti per la risoluzione di una controversia o di un reclamo che siano:

- (a) Pendenti in corso, pendenti o in arrivo od ogni altro sinistro o reclamo che possa verificarsi in futuro, compresi quelli non ancora prevedibili, in favore o contro il Cedente in connessione con le Attività oggetto di Trasferimento;
- (b) Iniziati da o contro il Cedente in connessione con le Attività oggetto di Trasferimento dopo la Data Effetto,

dovrà essere continuato o iniziato (a seconda della fattispecie in esame) da o contro il Cessionario e il Cessionario avrà diritto a tutte le difese, reclami, domande riconvenzionali, accordi, diritti di compensazione e qualsiasi altro diritto che sarebbe stato nella disponibilità del Cedente in relazione a qualsiasi procedimento siffatto.

- 2.6.2 In ogni caso, il Cessionario, a sua assoluta discrezione, può decidere di interrompere, dopo la Data Effetto, qualsiasi procedimento che sia stato proposto dal Cedente.

- 2.6.3 Fatti salvi i diritti del Cessionario di cui al paragrafo 2.6.1, a decorrere dalla Data Effetto, qualsiasi lodo, provvedimento o giudizio emesso da qualsiasi tribunale, difensore civico, arbitro o autorità competente nei confronti del Cedente in relazione all'Attività oggetto di Trasferimento sarà riconosciuta e accettata dal Cessionario e sarà esecutiva nei confronti del Cessionario senza la necessità di ulteriori lodi, ordini o giudizi di qualsiasi tribunale o altro organo.

- 2.6.4 Al fine di evitare ogni tipo di ambiguità, nulla di quanto espresso ai paragrafi 2.6.1 o 2.6.3 autorizza il Cessionario a sollevare alcuna difesa, reclamo, domanda riconvenzionale, accordo, diritto di compensazione o qualsiasi altro diritto che non sarebbe già stato nella disponibilità del Cedente.

- 2.6.5 Fatti salvi i diritti del Cessionario di cui al paragrafo 2.6.1, a decorrere dalla Data Effetto il Cessionario accetta di attenersi, per qualsiasi procedimento relativo alle attività oggetto di Trasferimento che siano iniziati ma non definiti prima della Data Effetto, oppure iniziati dopo la Data Effetto relativi ad atti od omissioni del Cedente avvenute prima della Data Effetto, a:

- (a) le rilevanti disposizioni relative alle Regole per la Risoluzione delle Controversie ("DISP") del Manuale del FCA che siano applicabili alla gestione di qualsiasi reclamo presentato presso il Difensore Civico (Financial

Ombudsman) del Regno Unito che cada sotto la sua giurisdizione secondo le regole applicabili alla Data Effetto; e

(b) qualunque decisione o indicazione (incluso qualunque accordo che il Cessionario raggiunga in un momento precedente del procedimento) proveniente dal Difensore Civico (Financial Ombudsman) del Regno Unito in relazione alle attività oggetto del Trasferimento che cadano sotto la sua giurisdizione, secondo quanto previsto dal DISP 2 del Manuale del FCA.

Nei limiti secondo i quali tali disposizioni non siano in contrasto con alcuna regola, linea guida o disposizione emanata da DGSFP o qualunque altra autorità che sia applicabile per il Cessionario.

2.6.6. A dispetto di quanto previsto dal Paragrafo 3.6, gli assicurati di polizze oggetto del Trasferimento possono far valere le disposizioni di cui al punto 2.6.5(b) nei confronti del Cessionario.

### 3. DISPOSIZIONI GENERALI

#### 3.1 Data Effetto

3.1.1 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.1.2, questo Schema diventerà efficace alle 00:01 GMT del 1° gennaio 2019 o altro orario e data che sarà specificata nel Provvedimento e, a meno che questo Schema diventi efficace

- (a) alle o prima delle 00:01 GMT del 1 marzo 2019; o
- (b) in una data successiva a cui il Tribunale potrà consentire a seguito di istanza del Cedente e del Cessionario,

questo schema decadrà.

3.1.2 Ai sensi della clausola 3.1.1(b) il Cessionario e il Cedente dovranno fornire alla FCA e al PRA un preavviso di almeno quattordici (14) giorni prima di ogni richiesta scritta di differimento della Data Effetto.

3.1.3 In deroga al paragrafo 3.1.1, il presente Schema non diverrà efficace alla Data Effetto a meno che:

- (a) la Corte imponga qualsiasi modifica o aggiunta al presente Schema o qualsiasi altra condizione o disposizione che riguardi lo stesso, il Cedente e il Cessionario acconsentano a tale modifica, aggiunta o condizione;
- (b) venga approvato il Trasferimento di attività da AIGL al Cessionario ai sensi dello Schema di Gibilterra; e
- (c) il Cedente, nella qualità di unico azionista del Cessionario, approvi il Trasferimento dell'Attività spagnola mediante un aumento di capitale sociale del Cessionario mediante una "*contribution in kind*" ("*aumento de capital mediante aportación no dineraria*") ai sensi della legge spagnola.

## 3.2 Effetti dello Schema

3.2.1 Il trasferimento e il conferimento di un'attività o di una passività relativi a qualsiasi parte dell'Attività oggetto del trasferimento non devono:

- (a) annullare o estinguere alcun contratto, titolo o altra cosa; o
- (b) richiedere un'ulteriore registrazione in merito a qualsiasi titolo o garanzia; o
- (c) costituire violazione o inadempienza o richiedere l'esecuzione di un'obbligazione prima o dopo rispetto a qualsiasi altro strumento o contratto o accordo a cui uno o tutti, il Cedente è parte o è vincolato; o
- (d) costituire una violazione, inadempienza, o richiedere ogni tipo di adempimento in ordine temporale diverso da quanto originariamente previsto da qualsiasi altro strumento o contratto o accordo di cui il Cedente è parte o è vincolato; o
- (e) attribuire il potere di interrompere un contratto o un accordo a ogni Parte di un contratto o accordo di cui il Cedente è parte quando, in assenza di detta cessione, la Parte in questione non avrebbe originariamente avuto tale facoltà, o
- (f) salvo quanto previsto altrove nel presente Schema, conferire maggiori o minori diritti o benefici, o imporre obbligazioni maggiori o minori a una delle Parti di un contratto di cui il Cedente è Parte, quando tali maggiori o minori diritti, benefici, o obbligazioni non sarebbero state originariamente conferite o imposte dal contratto stesso.

## 3.3 Archiviazione e Protezione dei Dati

3.3.1 Con effetto dalla Data Effetto:

- (a) il titolo, il possesso e il controllo dei documenti relativi all'Attività oggetto del Trasferimento, ivi compresa qualunque tipologia di dato personale trattato in relazione all'Attività oggetto di Trasferimento per la quale il Cedente è il responsabile del trattamento dei dati, dovranno essere trasferiti al Cessionario. In relazione all'attività oggetto di Trasferimento, compresa, in particolare, l'amministrazione dei Contratti oggetto del Trasferimento stesso e tutte le questioni rilevanti o accessorie a essa, i dati personali potranno essere elaborati a tutti gli effetti da e per conto del Cessionario nella stessa misura in cui sono stati trattati da e per conto Cedente prima della Data Effetto
- (b) in relazione ai dati personali trasferiti al Cessionario dal Cedente ai sensi del paragrafo 3.3.1(a) il Cessionario stesso diventerà il controllante in luogo del Cedente;
- (c) qualunque e ogni informazione o richiesta di consenso fatta o resa disponibile, o qualunque consenso ottenuto o richiesto o ogni altra notifica ricevuta da qualsiasi soggetto interessato da o per conto del Cedente in relazione all'Attività oggetto di Trasferimento sarà considerato come se



fosse stato effettuato o reso disponibile al Cessionario, o ottenuto o ricevuto dallo stesso; e

- (d) il Cessionario deve garantire agli Intestatari di Polizze e alle altre persone fisiche gli stessi doveri di riservatezza e privacy già precedentemente garantiti dal Cedente. Nei confronti del Cessionario e in connessione con le Attività oggetto di Trasferimento, inoltre, gli Intestatari di Polizze e le altre persone vantano gli stessi diritti a loro attribuiti precedentemente verso il Cedente.

3.3.2 Nessun consenso, sia da parte dei singoli Intestatari di Polizze che da parte di altri individui, sarà richiesto a seguito del Trasferimento di dati personali dal Cedente al Cessionario di cui al paragrafo 3.3.1(a);

3.3.3 I termini definiti nel Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali mantengono lo stesso significato quando utilizzati in questo paragrafo 3.3.

#### **3.4 Costi e Spese**

Tutti i costi e le spese relativi sia alla preparazione dello Schema che all'istanza di autorizzazione dello Schema stesso, inclusi i costi riguardanti l'Esperto Indipendente, dei legali e quelli relativi all'adempimento della Disposizione della Corte sono a carico del Cedente o dell'Admiral Group Plc.

#### **3.5 Modifiche o Integrazioni**

Il Cessionario e il Cedente possono autorizzare in nome proprio e per conto dei terzi interessati (se diversi dalla FCA e dal PRA), a qualsiasi emendamento, modifica o integrazione a questo Schema o a qualsiasi altra condizione o disposizione capace di influenzare lo Schema in oggetto che la Corte approvi o imponga prima della sanzione del presente Schema.

#### **3.6 Legge 1999 sui Contratti (Diritti dei Terzi)**

Una persona che non sia Parte dello Schema non può far valere alcun termine dello Schema stesso, ai sensi della Legge 1999 sui Contratti (Diritti dei Terzi).

#### **3.7 Successori e Assegnatari**

Questo Schema vincolerà e produrrà i suoi effetti nei confronti dei successori e assegnatari, sia del Cessionario che del Cedente.

#### **3.8 Diritto Applicabile**

Questo Schema sarà regolato e interpretato in conformità con la legge inglese.

Londra, 3 settembre 2018.

**ALLEGATO 1  
INTERPRETAZIONE**

1. In questo Schema, a meno che non siano in contrasto con il tema o con il contesto, le seguenti espressioni recano i rispettivi significati presentati in fronte ad esse:

"Corte" L'Alta Corte di Giustizia d'Inghilterra e Galles (the High Court of Justice in England and Wales);

"DGSFP" [La Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones della Spagna, o qualunque altra autorità che possa esercitarne le funzioni in futuro nella stessa modalità di questa alla Data Effetto del presente Schema](#)

"SEE State" Il significato attribuitogli all'interno del FSMA;

"Data Effetto" la data e l'ora in cui il presente Schema diverrà operativo, ai sensi del paragrafo 3.1;

"Onere" qualsiasi addebito, ipoteca, pegno, cessione in garanzia, vincolo, opzione, restrizione, diritto di prelazione, diritto di opzione, diritto di interesse di terzi, qualsiasi altro onere o cessione di qualsiasi tipo e qualsiasi altro tipo di accordo preferenziale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accordi di trasferimento e mantenimento della proprietà) aventi un effetto simile;

"Polizze Escluse" Ogni e tutte le Polizze in base alle quali qualsiasi Passività rimane insoddisfatta o in sospeso alla Data Effetto che, altrimenti, sarebbe una Polizza oggetto di Trasferimento ma:

1. che la Corte, per qualsiasi ragione, decida di non trasferire in virtù del Provvedimento; o
2. che non sono altrimenti soggetti a essere trasferite ai sensi della Sezione 111 del FSMA;

in ogni caso, unitamente ai diritti, benefici; poteri e debiti, obbligazioni e obblighi del Cedente ai sensi di qualsiasi di tali Polizze e al fine di dissipare ogni dubbio, tutte le Polizze o parti di una polizza in base alle quali qualsiasi obbligazione rimane insoddisfatta o sospesa alla Data Effetto e o esercitata dove lo Stato del Rischio è il Regno Unito;

"FCA" ~~indica~~ l'Autorità di Condotta Finanziaria (Financial Conduct Authority) del Regno Unito, o qualsiasi altra autorità che di volta in volta svolgerà le funzioni da essa svolte nel Regno Unito alla data del presente Schema.

"FCA Handbook" [Il manuale delle regole o linee guida pubblicato dal FCA](#)

"FSMA" la Legge 2000 sui Mercati e Servizi Finanziari;

"Esperto" Gregory Overton di PricewaterhouseCoopers LLP, l'esperto indipendente incaricato di riferire sui termini dello Schema ai sensi

<b>Indipendente"</b>	della Sezione 109 della FSMA, o qualsiasi suo successore incaricato di riferire in merito allo stesso e approvato dalla FSA;
<b>"Attività italiana"</b>	l'attività di assicurazione generale sottoscritta dal Cedente sulla base della libera prestazione di servizi in cui lo Stato del Rischio è l'Italia;
<b>"Contratti di Ri-assicurazione Passivi"</b>	le polizze di ri-assicurazione con ri-assicuratori terzi di cui il Cedente è parte e che copre qualsiasi percentuale di, o la totalità, dell'Attività oggetto di Trasferimento;
<b>"Provvedimento"</b>	un Provvedimento emesso dalla Corte ai sensi della Sezione 111 (1) del FSMA che approva il presente Schema e qualsiasi Provvedimento (compreso qualsiasi Provvedimento successivo a esso accessorio) in relazione al presente Schema effettuato dalla Corte ai sensi della Sezione 112 della FSMA;
<b>"Polizza" "Intestatario di Polizza"</b>	e il significato attribuito a "polizza" e "intestatario di polizza" dalla Legge 2000 sui Mercati e Servizi Finanziari (Financial Services and Markets Act 2000) (significato di "Polizza" e "Intestatario di Polizza") Provvedimento 2001 (SI 2001/2361) e include in ogni momento qualsiasi parte componente una Polizza che dia luogo a qualsiasi vantaggio identificabile separatamente;
<b>"PRA"</b>	<del>acronimo per identificare</del> l'Autorità di Regolamentazione Prudenziale del Regno Unito (Prudential Regulation Authority of the United Kingdom), o qualsiasi altra autorità che di volta in volta svolgerà le funzioni da essa svolte nel Regno Unito alla data del presente Schema;
<b>"RAO"</b>	La Legge 2000 sui Mercati e Servizi Finanziari (Attività Regolamentate) (Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Provvedimento 2001 (S.I. 2001/544), come modificato;
<b>"Attività Residuali"</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. qualsiasi Attività del Cedente destinata a essere trasferita al Cessionario in conformità allo Schema come Attività oggetto di Trasferimento (inclusi eventuali ricavi di vendita o reddito o altra remunerazione o rendimento di qualsiasi tipo in relazione a tale attività) e qualsiasi diritto, beneficio o potere del Cedente in base a qualsiasi accordo relativo a tali attività (incluso qualsiasi diritto, beneficio o potere del Cedente in relazione a qualsiasi Contratto oggetto di Trasferimento) in relazione al quale: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) la Corte ha rifiutato di ordinare il Trasferimento di tale attività al Cessionario ai sensi della sezione 112 di FSMA (in tutto o senza il consenso di una persona diversa dal Cessionario o dal Cedente);</li> <li>(b) il Trasferimento di tale bene è fuori dalla giurisdizione della Corte; o</li> <li>(c) il Trasferimento di tale bene non può avvenire per</li> </ol> </li> </ol>

qualsiasi altro motivo;

2. Tutte quelle attività che siano eccedenti l'Importo della Riserva relativa all'Attività oggetto di Trasferimento

che, in ogni caso, al fine di dissipare qualunque tipo di equivoco, si trasferiranno conformemente a una procedura denominata aumento del capitale sociale mediante una "*contribution in kind*" ("*aumento de capital mediante aportación no dineraria*") ai sensi della legislazione spagnola;

**"Passività Residuali"**

in relazione al Cedente, qualsiasi Trasferimento di Passività del Cedente, di qualsivoglia natura, che sia attribuibile o connesso a un'Attività Residuale o a una Polizza Esclusa e in relazione al quale la Corte ha rifiutato di ordinare il trasferimento ai sensi dell'articolo 112(2) della FSMA in attesa della rimozione o del superamento di qualsiasi tipologia di impedimento, o per qualsiasi altra ragione;

**"Schema"**

questo Schema nella sua forma originale o con, o soggetto a, qualsiasi modifica o aggiunta allo stesso;

**"Filiale Spagnola"**

Admiral Insurance Company Limited, filiale spagnola, registrata presso il Registro Commerciale di Siviglia e domiciliata presso calle Albert Einstein, 10, 41092, Siviglia (Spagna);

**"Attività Spagnola"**

l'attività di assicurazione generale effettuata e o esercitata dal Cedente attraverso la Filiale spagnola dove lo Stato del Rischio è la Spagna;

**"Stato del Rischio"**

lo Stato SEE di registrazione di un veicolo di qualsiasi tipo;

**"Passività Fiscali"**

tutte le passività verso o in relazione a tasse, dazi e altre importazioni attribuibili alla Società in Trasferimento sostenute prima della Data Effetto;

**"Attività oggetto di Trasferimento"**

tutte le Attività del Cedente assegnate o comunque comprese o relative all'Attività oggetto di Trasferimento, inclusi (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. tutti i diritti, i benefici e i poteri del Cedente ai sensi o in virtù dei Contratti oggetto di Trasferimento;
2. L'Ammontare delle Riserve relative all'Attività oggetto di Trasferimento;
3. tutto l'avviamento e ogni altra Attività immateriale associata all'Attività oggetto di Trasferimento; e
4. tutti i diritti e richieste di risarcimento (presenti o futuri, effettivi o contingenti) nei confronti di terzi in relazione all'Attività oggetto di Trasferimento o derivanti dall'esercizio dell'Attività oggetto di Trasferimento da parte del Cedente,

ma escludendo le Attività Residuali e i diritti, i benefici e i poteri nascenti ai sensi dalle Polizze Escluse;

**"Attività oggetto di Trasferimento"** l'insieme delle Attività italiane e dell'intera Attività spagnola esercitata dal Cedente immediatamente prima della Data Effetto, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i diritti, i benefici e i poteri del Cedente ai sensi o in virtù dei Contratti oggetto di Trasferimento, delle Attività oggetto di Trasferimento e di tutte le passività e gli obblighi del Cedente di qualsiasi tipo, ai sensi o in virtù delle Passività oggetto di Trasferimento;

**"Ammontare della Riserva Relativa all'Attività oggetto del Trasferimento"** la somma di (A) la miglior stima delle riserve nette del Cedente in relazione all'Attività oggetto di Trasferimento su base non attualizzata al 31 dicembre 2018 e (B) delle spese correlate, come preparato in base alla valutazione IFRS del Cedente;

**"Contratti oggetto di Trasferimento"** ogni Polizza oggetto di Trasferimento, ogni Contratto di Riassicurazione Passiva e tutti gli altri contratti, accordi, licenze e altri impegni a cui il Cedente è Parte o beneficiario e che si riferiscono esclusivamente all'Attività oggetto di Trasferimento.

**"Passività oggetto di Trasferimento"** tutti i debiti, le passività e le obbligazioni di qualsiasi tipo del Cedente in relazione all'Attività oggetto di Trasferimento inclusi (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. tutti i debiti, le passività e gli obblighi di qualsiasi tipo ai sensi o in virtù delle Polizze oggetto di Trasferimento, siano esse presenti, future, effettive o contingenti e incluse le passività successivamente identificate dal Difensore Civile (Ombudsman) o di Contratti oggetto di Trasferimento o altrimenti attribuibili all'Attività oggetto di trasferimento;
2. tutte, siano esse effettive o potenziali, le richieste di risarcimento, i contenziosi, gli arbitrati o i procedimenti amministrativi relativi a una Polizza oggetto di Trasferimento, compresi ogni altra richiesta di risarcimento o reclamo che potrebbero essere presentati in futuro, compresi quelli non ancora contemplati;
2. tutti i debiti, le passività e gli obblighi derivanti dall'esercizio dell'Attività da parte del Cedente; e
3. tutte le passività fiscali attribuibili a tale Attività oggetto di Trasferimento o al Trasferimento stesso (in conformità dello Schema o a causa di ogni altro motivo) o derivanti dalle disposizioni dello Schema ogniqualvolta sostenute;

Ma escludendo:

- (a) ogni altra passività collegata alla tassazione; e
- (b) qualsiasi altra passività esclusa ai sensi dello Schema;

Ma escludendo ogni Passività Residuale;

**"Polizze oggetto di Trasferimento"** tutte le Polizze (comprese tutte le parti costitutive di una Polizza) nella misura in cui sono state sottoscritte da o per conto di, o per le quali è stata assunta la responsabilità, dal Cedente come assicuratore prima della Data Effetto e comprese nell'Attività oggetto di Trasferimento in virtù al quale rimane qualsiasi obbligazione insoddisfatta o in sospeso alla Data Effetto e le polizze scadute ma in relazione alle quali sono state o potrebbero essere avanzate richieste di risarcimento, a esclusione delle Polizze Escluse; e

**"UK"** il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

- 2. In questo Schema:
  - 2.1 **"proprietà"** e **"Attività"** includono (senza limitazione) proprietà, beni, diritti (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti contingenti in merito al rimborso delle imposte) e poteri di ogni tipologia (siano essi presenti o futuri, effettivi o contingenti) e includono proprietà detenute su trust e titoli, benefici, poteri di qualsivoglia tipologia e qualunque beneficio di una qualsiasi delle suddette;
  - 2.2 **"passività"** include (senza limitazioni) doveri e obbligazioni di ogni tipologia (sia presenti che futuri, effettivi o contingenti);
  - 2.3 **"trasferimento"** include (a seconda del contesto) "assegnare", "assegnazione" e "incarico", "disporre", "disposizione", "novare", "novazione", "trasmettere" e "cessione";
  - 2.4 ogni riferimento al singolare includerà un riferimento al plurale e viceversa e ogni riferimento al maschile includerà un riferimento al femminile [*nota riferita alla versione in lingua inglese del documento*];
  - 2.5 qualsiasi riferimento nel presente Schema a una disposizione attuativa, una disposizione statutaria o a qualsiasi legislazione subordinata deve essere considerato come un riferimento a tale disposizione attuativa, disposizione legislativa o legislazione subordinata come emendata, sostituita o ri-promulgata di volta in volta e a qualsiasi strumento o provvedimento emesso di volta in volta in virtù o a causa di tale disposizione attuativa, disposizione statutaria o legislazione subordinata;
  - 2.6 se non espressamente diversamente definito nel presente documento le espressioni utilizzate in questo Schema che hanno significati attribuiti dalla FSMA devono intendersi come utilizzanti tali significati;
  - 2.7 qualsiasi riferimento a questo Schema includerà gli Allegati e, a meno che non siano contraddittori con il tema o il contesto, i riferimenti in questo Schema a paragrafi, parti o Allegati sono relativi a paragrafi, parti o Allegati di questo Schema stesso; e

2.8 ogni riferimento allo scritto dovrà includere ogni modalità di riproduzione di parole in una forma leggibile e non transitoria.